

sotto il riguardo disciplinare ed economico, lo stesso trattamento dei sottotenenti e quindi nessun danno risentono dell'eventuale ritardo nella nomina.

« Infine, soggiungo che, come l'onorevole interrogante avrà constatato, con recenti bollettini molte promozioni a sottotenente di aspiranti furono effettuate, e perciò ritengo che i casi di ritardo segnalati nell'interrogazione più non esistano o siano notevolmente diminuiti.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Joele. — *Al ministro della guerra.* « Per sapere perchè ai capitani di complemento, aventi tutti i requisiti richiesti dalle circolari 677 e 698 del *Giornale militare* 1915 e che abbiano di poco superato il 32° anno di età, non si abbia a fare lo stesso trattamento che, per effetto delle dette circolari, vien fatto ai tenenti di complemento ed ai sottufficiali ».

RISPOSTA. — « La disposizione che ha autorizzato la nomina ad effettivi di subalterni di complemento delle armi combattenti fu consigliata dal bisogno di provvedere a deficienze dei quadri; deficienze che non esistevano, nè esistono, negli organici dei capitani in servizio permanente, poichè tali organici possono e devono essere tenuti al completo mediante le normali promozioni dei tenenti della stessa categoria, assicurando ai tenenti stessi la progressione naturale della carriera ed evitando ripieghi che rappresentano sempre un male.

« È evidente poi la necessità di non superare, per gli ufficiali in servizio attivo, gli organici di pace, entro i quali bisognerà rientrare a guerra finita; e ciò per evitare la crisi del riassorbimento delle eccedenze, sia per non impegnare le finanze avvenire dello Stato, poichè le ammissioni straordinarie che oggi si facessero, graverebbero sul bilancio per un lungo seguito di anni.

« Del resto, anche il passaggio degli ufficiali subalterni di complemento nel ruolo degli effettivi è stato da tempo sospeso, essendosi provveduto alla necessità urgente che aveva imposto il ripiego.

« Nutro fiducia che l'onorevole interrogante vorrà rendersi conto del fondamento delle ragioni esposte.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Mazzolani. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè, con loro danno materiale e morale, non si è ancora provveduto alla nomina al grado di sottotenente degli aspiranti, usciti sino dal febbraio scorso dalla Scuola di Modena e dall'Accademia di Torino, e mandati subito al fronte ad assumere effettivamente le funzioni di ufficiali; sebbene gli avvisi di concorso promettessero loro tale nomina dopo un mese di esperimento nei depositi ».

RISPOSTA. — « Effettivamente la condizione richiesta per la promozione a sottotenente di complemento degli aspiranti è che essi compiano un mese di servizio presso i reparti dell'esercito operante, dimostrandosene idonei.

« Avviene che l'invio in zona di guerra degli aspiranti che frequentarono lo stesso corso presso la Scuola e l'Accademia militare, non può aver luogo, per tutti, simultaneamente, ma soltanto a mano a mano che presso le truppe mobilitate si determina il bisogno; epperò essi compiono, per necessità di cose, il mese di servizio alla fronte, occorrente per nomina a sottotenente, in tempi diversi.

« Ora, per usare, nella misura del possibile, un trattamento uniforme, almeno per la maggior parte degli aspiranti di uno stesso corso, e anche per il ritardo inevitabile nella trasmissione dei documenti relativi al risultato dell'esperimento, il Comando Supremo è costretto talvolta a differire le nomine sino a quando queste possano comprendere un certo numero di aspiranti. E bisogna riconoscere che questo sistema risponde anche ad un giusto criterio di equità, in quanto gli aspiranti che dai depositi vengono avviati con ritardo in zona di guerra, non hanno alcuna colpa del ritardo il quale è invece imposto, come ho detto, da necessità di cose.

« Tutto ciò non pregiudica affatto, però, gli interessi dei giovani sottotenenti, perchè alle nomine vien dato, nei riguardi dell'anzianità assoluta, effetto retroattivo, e gli ufficiali conservano l'iniziale rapporto reciproco di anzianità relativa; e, d'altra parte, gli aspiranti, come è noto, hanno, sotto il riguardo disciplinare ed economico, lo stesso trattamento dei sottotenenti, e quindi nessun danno risentono dell'eventuale ritardo della nomina.

« Infine, soggiungo che, come l'onorevole interrogante avrà constatato, con recenti